

Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 18 febbraio 2021

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1657
Ordine del giorno concernente i contributi di Regione Lombardia per pronti interventi di competenza comunale a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre calamità naturali

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	46
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1668 concernente i contributi di Regione Lombardia per pronti interventi di competenza comunale a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre calamità naturali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- l'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche), riguardante gli interventi di competenza regionale a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e di altre calamità naturali, che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità;
- l'articolo 3, comma 110, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 112/1998, che, tra l'altro, ha disposto il trasferimento alle province, ai comuni e alle comunità montane delle funzioni inerenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, monitoraggio e di prevenzione;
- la d.g.r. n. 8755 del 22 dicembre 2008 «Determinazioni in merito alla gestione della post-emergenza e all'assegnazione dei contributi (art. 2, comma 1, lettera b, legge 225/1992);

visti

- la d.g.r. n. 1779 del 17 giugno 2019, di approvazione dei nuovi criteri e delle modalità per il finanziamento Regionale delle opere di pronto intervento realizzate a seguito di calamità naturali, in attuazione dell'art. 3 della l.r. 1/2000;
- il d.d.u.o. n. 8849 del 19 giugno 2019, di approvazione delle nuove procedure e modalità di accesso al finanziamento regionale delle opere di pronto intervento attivate dai comuni e loro forme associative, in applicazione della suddetta d.g.r. 1779/2019;

ritenuto

necessario, per l'importanza economica e sociale dell'iniziativa, destinare allo sviluppo delle sopracitate attività un congruo sostegno finanziario;

impegna la Giunta regionale

l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo Investimenti», il finanziamento per lo sviluppo delle suddette attività pari a euro 5.000.000,00 nel 2022 e a euro 5.000.000,00 nel 2023, da appostarsi alla missione 11, programma 2 - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea consiliare

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1658
Ordine del giorno concernente i contributi di post-emergenza a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre calamità naturali

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	54
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1669 concernente i contributi di post-emergenza a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre calamità naturali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) che ha abrogato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale:
 - all'articolo 2 definisce «attività di Protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento», e in particolare al comma 7 determina che «il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli»;
 - all'articolo 4 comma 1, prevede che «lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze»;
 - all'articolo 7, comma 1, definisce «le seguenti tipologie di eventi emergenziali di Protezione civile e gli ambiti di competenza dei soggetti istituzionali interessati:
 - a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (...);»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, all'art. 108, conferisce le funzioni inerenti l'attività di Protezione civile alle regioni e agli enti locali ed in particolare quelle riguardanti «l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225» nonché quelle relative «all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi»;

viste